

Regolamento 95/2869/CE

(in G.U.E. del 15 dicembre 1995 n.303)

Regolamento della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli)¹

Preambolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, modificato del regolamento (CE) n. 3288/94, in particolare l'articolo 139;

visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario;

considerando che l'articolo 139, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 40/94 (in prosieguo: "il regolamento") prevede che il regolamento relativo alle tasse sia adottato secondo la procedura di cui all'articolo 141 del regolamento stesso;

considerando che l'articolo 139, paragrafo 1 del regolamento prevede che il regolamento relativo alle tasse fissi in particolare l'importo di queste ultime e le modalità della loro riscossione;

considerando che l'articolo 139, paragrafo 2 del regolamento prevede che l'importo delle tasse sia determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo "l'Ufficio");

considerando che, nella fase di avvio dell'Ufficio, l'equilibrio è però realizzabile solo mediante una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee, conformemente all'articolo 134, paragrafo 3 del regolamento;

considerando che la tassa generale di deposito per la domanda di marchio comunitario dovrà includere l'importo che l'Ufficio deve corrispondere a ciascun ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri per ogni ricerca effettuata da tali uffici conformemente all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento;

considerando che, per garantire la necessaria flessibilità, è opportuno che il presidente dell'Ufficio (in prosieguo "il presidente") sia abilitato, a certe condizioni, a determinare gli addebiti da versare all'Ufficio per i servizi che esso può rendere, gli addebiti per l'accesso alla

¹ Vedi l'articolo 2 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005.

Regolamento 95/2869/CE

base dati dell'Ufficio e per la disponibilità del contenuto della medesima in forma automatizzata e gli addebiti per la vendita delle sue pubblicazioni;

considerando che, per agevolare il pagamento delle tasse e degli addebiti, occorre che il presidente sia abilitato ad autorizzare modalità di pagamento che siano aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente menzionate nel presente regolamento;

considerando che è opportuno che gli importi delle tasse e degli addebiti da corrispondere all'Ufficio siano determinati nell'unità di conto utilizzata per il suo bilancio;

considerando che il bilancio dell'Ufficio è stabilito in ecu;

considerando inoltre che la determinazione di questi importi in ecu evita le discrepanze cui possono dare luogo le variazioni dei tassi di cambio;

considerando che i pagamenti in contanti devono essere fatti nella valuta dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito a norma dell'articolo 141 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali.

Sono rimosse in norma del presente regolamento:

a) le tasse da corrispondere all'Ufficio, in applicazione del regolamento e del regolamento (CE) n. 2868/95;

b) le tariffe fissate dal presidente in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

Tasse previste dal regolamento e dal regolamento (CE) n. 2868/95.

Le tasse da corrispondere all'Ufficio in virtù dell'articolo 1, lettera a) sono fissate come segue:

_____ (in Euro)²

1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa
a un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2;

² Riferimento sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26 aprile 2004.

Regolamento 95/2869/CE

(in Euro)	
regola 4, lettera a)] ³	1050
1b. Tassa di base per il deposito della domanda relativa un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] ⁴	900
1 bis. Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) ⁵	Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall'Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio
1ter. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] ⁶	750
2. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)] ⁷	150

³ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

⁴ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009

⁵ Punto aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1042 del 29 giugno 2005.

⁶ Punto inserito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005.

⁷ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009

Regolamento 95/2869/CE

	<u>(in Euro)</u>
3. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e 1 articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera a), e regola 42]; ⁸	1800
4. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera b) e regola 42]; ⁹	300
5 Tassa di opposizione (articolo 42, paragrafo 3; regola 18, paragrafo 1]	350
6 (omissis) ¹⁰	
7. Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio individuale [articolo 45]	0
8. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio individuale [articolo 45]	0
9. Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]	0
10. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]	0
11. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di registrazione (articolo 157, paragrafo 2, punto 2); ¹¹	0
12. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale articolo 47, paragrafo 1;	

⁸ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

⁹ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

¹⁰ Punto soppresso dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1042 del 29 giugno 2005.

¹¹ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

Regolamento 95/2869/CE

(in Euro)

regola 30, paragrafo 2, lettera a)] ¹²	1500
--	------

12bis. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)] ¹³	1350
---	------

13. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)] ¹⁴	400
--	-----

14. Tassa di base per il rinnovo della registrazione, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2 lettera a) e regola 42] ¹⁵	3000
--	------

15. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b) e regola 42] ¹⁶	800
--	-----

¹² Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

¹³ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

¹⁴ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

¹⁵ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

¹⁶ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

16 Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardivo della domanda di rinnovo [articolo 47, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera c)] 25% della tassa di registrazione pagata in ritardo, ma senza superare complessivamente	1500
17 Tassa di domanda di decadenza o di nullità (articolo 55, paragrafo 2; regola 39, paragrafo 2)	700
18 Tassa di ricorso (articolo 59; regola 49, paragrafo 1)	800
19 Tasse per la domanda di restitutio in integrum (articolo 78, paragrafo 3) ¹⁷	200
20. Tassa per la conversione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario [articolo 109, e articolo 154 Regola 45, e regola 126] a) in una domanda di marchio nazionale b) in una designazione di uno Stato membro in virtù dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid ¹⁸	200
21. Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 78 bis, paragrafo 1) ¹⁹	400
22. Tassa per la dichiarazione di divisione di una registrazione di un marchio comunitario (articolo 48 bis, paragrafo 4) o di una domanda	

¹⁷ Punto modificato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1042 del 29 giugno 2005.

¹⁸ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26-04-2004. L'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1042 del 29-06-2005 dispone che a tale punto "le parole «Tassa di trasformazione in domanda di marchio nazionale» sono sostituite dalle parole «Tassa per la domanda di trasformazione in domanda di marchio nazionale»". Tale modifica non è stata apportata in quanto manca la corrispondenza col testo del punto stesso.

¹⁹ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1042 del 29 giugno 2005.

di marchio comunitario (articolo 44 bis, paragrafo 4)²⁰

250

(inEuro)

23 Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio comunitario registrato (articolo 159, paragrafo 2, punto 5; regola 33, paragrafo 1) o su una domanda di marchio comunitario (articolo 159, paragrafo 2, punto 6; regola 33, paragrafo 4): a) concessione di una licenza b) cessione di una licenza c) costituzione di un diritto reale d) cessione di un diritto reale e) atti di esecuzione forzata ²¹	200 per iscrizione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente 1000
24 Tassa di cancellazione dell'iscrizione di una licenza o di altri diritti (articolo 140, paragrafo 2, punto 7; regola 35, paragrafo 3)	200 per cancellazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente 1000
25 Tassa per la modifica di un marchio comunitario registrato (articolo 140, paragrafo 2, punto 8; regola 25, paragrafo 2)	200
26 Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio comunitario (articolo 140, paragrafo 2, punto 12; regola 89, paragrafo 5), di una copia del certificato di registrazione (articolo 140, paragrafo 2, punto 3; regola 24, paragrafo 2) o di un estratto del registro (articolo 140, paragrafo 2, punto 9; regola 84, paragrafo 6) a) estratto o copia non autenticati b) estratto o copia autenticati	10 30

²⁰ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1042 del 29 giugno 2005

²¹ Punto modificato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1042 del 29 giugno 2005.

(inEuro)

27 Tassa di consultazione del fascicolo (articolo 140, paragrafo 2, punto 10; regola 89, paragrafo 1) 30

28 Tassa per il rilascio di una copia dei documenti del fascicolo (articolo 140, paragrafo 2, punto 11, regola 89, paragrafo 5)

a) copia non autenticata

b) copia autenticata 1030

Supplemento per pagina, se in numero superiore a 10 1

29 Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 140, paragrafo 2, punto 13; regola 90) 10

(omissis)²²

30 Tassa per il riesame della determinazione della spese procedurali da rimborsare (articolo 140, paragrafo 2, punto 14; regola 94, paragrafo 4) 100

31. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio [articolo 142]²³ 300

Articolo 3

Diritti fissati dal presidente.

1. Il presidente fissa l'importo da versare per le prestazioni di servizi dell'Ufficio non previste nell'articolo 2.
2. Il presidente fissa l'importo da versare per il Bollettino dei marchi comunitari e la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio nonché per eventuali altre pubblicazioni dell'Ufficio.

²² Riga soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1042 del 29 giugno 2005.

²³ Punto aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26 aprile 2004.

Regolamento 95/2869/CE

3. Gli importi sono fissati in euro.²⁴

4. I prezzi fissati dal presidente a norma dei paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 4

Esigibilità delle tasse e delle tariffe.

1. Le tasse e le tariffe per le quali la data di esigibilità non risulta dalle disposizioni del regolamento o da quelle del regolamento (CE) n. 2868/95, sono esigibili alla data di ricezione della domanda relativa al servizio cui si riferiscono.

2. Il presidente può decidere che la prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1 non sia subordinata al pagamento preliminare delle relative tasse o tariffe.

Articolo 5

Modalità di pagamento delle tasse e delle tariffe.

1. Le tasse e le tariffe da corrispondere all'Ufficio sono versate:

a) mediante versamento o trasferimento su un conto corrente bancario dell'Ufficio,

b) (omissis)²⁵

c) (omissis)²⁶

2. Il presidente può autorizzare il pagamento tramite mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, in particolare tramite depositi su conti correnti aperti presso l'Ufficio.

3. Le decisioni del presidente di cui al paragrafo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 6

Valute²⁷ (1)

Tutti i pagamenti, effettuati secondo i metodi di pagamento consentiti dal Presidente in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, sono fatti in Euro.

²⁴ Riferimento sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26 aprile 2004.

²⁵ Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005.

²⁶ Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005

²⁷ Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26 aprile 2004

Articolo 7

Informazioni relative al pagamento.

1. Tutti i pagamenti devono indicare il nome della persona che li effettua e contenere tutte le informazioni necessarie a consentire all'Ufficio di identificare immediatamente l'oggetto del pagamento. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

a) quando viene pagata la tassa di deposito della domanda, la causale del pagamento, ossia "tassa di deposito della domanda";

b) quando viene pagata la tassa di registrazione, il numero di fascicolo della domanda alla base della stessa e la causale del pagamento, ossia "tassa di registrazione";

c) quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio comunitario contro il quale è presentata l'opposizione e la causale del pagamento, ossia "tassa di opposizione";

d) quando vengono pagate la tassa di domanda di decadenza o la tassa di domanda di nullità, il numero di registrazione, il nome del titolare marchio comunitario contro il quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia "tassa di domanda di decadenza" o "tassa di domanda di nullità".

2. Qualora la causale del pagamento non sia facilmente identificabile l'Ufficio invita il pagatore a comunicarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Ove il pagatore non adempia all'invito in tempo utile, il pagamento è considerato nullo. L'importo già versato viene rimborsato.

Articolo 8

Data alla quale il pagamento è considerato effettuato.

1. La data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati presso l'Ufficio è la seguente:

a) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la data alla quale l'importo del versamento o del trasferimento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio;

b) (omissis);²⁸

c) (omissis)²⁹

²⁸ Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005.

²⁹ Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005.

Regolamento 95/2869/CE

2. Qualora autorizzi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, mezzi di pagamento delle tasse diversi da quelli previsti dallo stesso articolo 5, paragrafo 1, il presidente determina anche la data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati.

3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa sia considerato effettuato dopo la scadenza del termine questo si considera per osservato se all'Ufficio è fornita la prova che il pagatore:

a) entro il termine in uno Stato membro:

I) ha effettuato il pagamento presso una banca;

II) (omissis);³⁰

III) (omissis);³¹

e, inoltre:

b) ha pagato una sovrattassa pari al 10 % dell'importo della tassa o delle tasse in questione, ma non superiore a 200 EURO; il pagamento della sovrattassa non è richiesto quando una delle condizioni stabilite nella lettera a) sia stata soddisfatta almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.³²

4. L'Ufficio può invitare il pagatore a fornire la prova della data alla quale è stata soddisfatta una delle condizioni del paragrafo 3, lettera a), ed eventualmente a pagare la sovrattassa di cui al paragrafo 3, lettera b) entro un termine da esso impartito. Ove l'interessato non adempia all'invito, la prova fornita non sia sufficiente, o la sovrattassa richiesta non sia pagata in tempo debito, il termine di pagamento è considerato come non osservato.

Articolo 9

Pagamento incompleto.

1. Il termine di pagamento è considerato di norma rispettato solo se la tassa è stata pagata per intero entro il medesimo. Se la tassa non viene integralmente corrisposta, la somma pagata viene restituita dopo la scadenza del termine.

³⁰ Punto soppresso dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005

³¹ Punto soppresso dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005

³² Lettera modificata dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26 aprile 2004.

2. Tuttavia, se il tempo che rimane fino alla scadenza del termine lo consente l'Ufficio può dare al pagatore l'opportunità di versare la differenza ancora dovuta oppure, se tale differenza è minima può prescindere in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

Articolo 10

Rimborso degli importi di entità trascurabile.

1. Nei casi in cui per tasse e tariffe sia corrisposta una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ha esplicitamente richiesto il rimborso. Il presidente definisce la nozione di entità trascurabile.

2. Le decisioni del presidente ai sensi del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 11

Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea³³

1. Coloro che presentano una domanda internazionale che designa la Comunità europea sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa la Comunità europea presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

3. L'ammontare della tassa di cui ai paragrafi 1 o 2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

a) per un marchio individuale: 870 EUR più, se del caso, 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza;³⁴

b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95: 1 620 EUR più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.³⁵

³³ Articolo inserito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26 aprile 2004.

³⁴ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

Articolo 12

Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea³⁶

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

2. L'ammontare della tassa di cui al paragrafo 1 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

a) per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;³⁷

b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95(800 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale 82).

Articolo 13

Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione³⁸

1. Se il rifiuto concerne la totalità o una parte dei prodotti e dei servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 4, o dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è:

³⁵ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005 e successivamente dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

³⁶ Articolo inserito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26 aprile 2004.

³⁷ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14 ottobre 2005.

³⁸ Articolo modificato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26-04-2004 , dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26-04-2004, dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26-04-2004, dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1687 del 14-10-2005, dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1042 del 29-06-2005e infine sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31-3- 2009.

Regolamento 95/2869/CE

a) per un marchio individuale: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 7 della tabella dell'articolo 2 più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 8 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;

b) per un marchio collettivo: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 9 della tabella dell'articolo 2 più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 10 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;

2. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c), e la regola 115, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95.

3. Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante

Articolo 14³⁹

Gli articoli da 1 a 10 non si applicano alla tassa individuale da versarsi all'Ufficio internazionale.

Articolo 15

Entrata in vigore⁴⁰

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

³⁹ Articolo inserito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26 aprile 2004.

⁴⁰ Articolo non rinumerato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 781 del 26 aprile 2004 che ha disposto l'inserimento, dopo l'articolo 10, dei nuovi articoli 11, 12, 13, 14.